

Bando per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria di edifici sedi di Musei del Risorgimento, ai sensi dell'articolo 7, commi da 67 a 71, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Anno 2019.

**Capo I - Finalità e risorse**

**Art. 1** finalità

**Art. 2** definizioni

**Art. 3** dotazione finanziaria e struttura competente

**Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**

**Art. 4** soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

**Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili**

**Art. 5** interventi finanziabili

**Art. 6** spesa ammissibile a contributo e spese non ammissibili

**Art. 7** intensità e ammontare dei contributi

**Art. 8** cumulo di contributi

**Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda**

**Art. 9** domanda di contributo e relativa documentazione

**Art. 10** presentazione della domanda

**Art. 11** cause di inammissibilità della domanda

**Art. 12** comunicazione di avvio del procedimento

**Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo**

**Art. 13** procedimento per la concessione dei contributi

**Art. 14** attività istruttoria

**Art. 15** criteri di valutazione e punteggio minimo per la finanziabilità degli interventi

**Art. 16** concessione ed erogazione dei contributi

**Capo VI - Realizzazione degli interventi**

**Art. 17** termini di inizio e di ultimazione dei lavori

**Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo**

**Art. 18** rendicontazione della spesa e relativa documentazione

**Art. 19** presentazione del rendiconto

**Art. 20** istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del contributo

**Capo VIII – Obblighi del beneficiario**

**Art. 21** obblighi del beneficiario

**Art. 22** vincolo di destinazione

**Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche**

**Art. 23** ispezioni e controlli

**Art. 24** revoca del decreto di concessione del contributo

**Capo X - Disposizioni finali**

**Art. 25** rinvio

## Capo I - Finalità e risorse

### Art. 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 67 a 71, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), i procedimenti per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di edifici sedi di Musei del Risorgimento a favore dei Comuni proprietari degli edifici medesimi.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
  - a) manutenzione straordinaria: interventi consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, giusta disposto dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
  - b) Museo del Risorgimento: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio i cui spazi espositivi sono principalmente dedicati al Risorgimento e che è aperta al pubblico in media almeno 12 ore a settimana;
  - c) firma digitale valida: firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 ("Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno" cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - d) spesa ammissibile a contributo: importo corrispondente alla somma complessiva delle spese indicate nel quadro economico rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6, comma 1, individuate tra quelle di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
  - e) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo.

### Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 300.000,00 (trecentomila,00), per l'anno 2019.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di edifici sedi di Musei del Risorgimento.
3. La gestione del procedimento contributivo di cui al presente Bando è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

## Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

### Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando i Comuni del Friuli Venezia Giulia proprietari di edifici che siano sedi di Musei del Risorgimento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b).

## Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

### Art. 5 interventi finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui all'articolo 16, comma 1, gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria di edifici sedi di Musei del Risorgimento siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e di proprietà degli enti di cui all'articolo 4.
2. Possono essere finanziati solo gli interventi di cui al comma 1:
  - a) per la realizzazione dei quali è prevista una spesa ammissibile a contributo di importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00) e non superiore a € 300.000,00 (trecentomila,00);
  - b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di contributo.

### Art. 6 spesa ammissibile a contributo e spese non ammissibili

1. Al fine della determinazione della spesa ammissibile a contributo rilevano solo le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo e rientranti nelle seguenti categorie di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002:
  - a) spese per lavori;
  - b) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge nonché spese relative agli altri oneri e premi entro le aliquote massime ivi indicate;
  - c) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.
2. Non sono ammissibili le spese consistenti in oneri per espropri o acquisizioni di aree e immobili.

### Art. 7 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile a contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la misura del contributo prevista dal comma precedente il contributo può essere concesso per un importo inferiore alla spesa ammissibile a contributo a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare la completa realizzazione del progetto proposto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente l'importo del contributo concedibile e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione dello stesso fissando un termine per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede all'assegnazione del contributo.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse le stesse verranno utilizzate per la concessione di contributi a favore dei soggetti che hanno inviato domanda ritenuta ammissibile nel periodo di cui all'articolo 10, comma 2, a cominciare dal richiedente finanziato solo parzialmente o, in mancanza, dal primo richiedente non finanziato.

### Art. 8 cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può beneficiare di sovvenzioni pubbliche o private ulteriori rispetto a quelle contemplate dal presente Bando, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del contributo concesso.

2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera c).

## Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda

### Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta sul modello **allegato A** al presente Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al patrimonio culturale.
2. I soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare, a valere sul presente Bando, una sola domanda di contributo per interventi di manutenzione straordinaria di un solo Museo.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa dell'intervento di manutenzione straordinaria;
  - b) preventivo di spesa dell'intervento di cui alla lettera a), comprensivo del quadro economico dell'intervento medesimo redatto secondo lo schema contenuto nel modello **allegato A** al presente Bando;
  - c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori;
  - d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati); di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto legittimato o all'uopo delegato.
4. Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, alla domanda deve altresì essere allegato estratto dell'atto da cui si evince la legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda ovvero deve essere allegato l'atto di delega di funzioni o di firma a favore del sottoscrittore della domanda.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e c) comporta la inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa.
6. In caso di mancata indicazione di elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 15, non verrà richiesta alcuna integrazione e ai criteri carenti di tali elementi verrà attribuito un punteggio pari a 0.

### Art. 10 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali impiantistica sportiva e affari giuridici ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione "LR 13/2019 art. 7, comma 67- Bando 2019. Manutenzione straordinaria Musei del Risorgimento".
2. La domanda deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra le ore 08.00.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione e le ore 12.00.00 del giorno 9 dicembre 2019.
3. La domanda deve inoltre pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 10 dicembre 2019, a pena di inammissibilità.

4. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 2, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
5. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di ricevimento di cui al comma 3 faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo del ricevimento, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di avvenuta consegna inviata all'indirizzo elettronico del mittente dal gestore della PEC della Regione.
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui ai commi 2 e 3.
7. La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 ("Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno" cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
8. Tutte le successive comunicazioni tra il richiedente e l'Amministrazione regionale devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

## **Art. 11** cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
  - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
  - b) relative a interventi privi di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1;
  - c) contenenti un quadro economico che, all'esito dell'attività istruttoria, prevede una spesa ammissibile a contributo di importo inferiore € 50.000,00 (cinquantamila,00) o superiore a € 300.000,00 (trecentomila,00);
  - d) relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda;
  - e) presentate dai soggetti di cui all'articolo 4 per interventi su Musei di cui non sono proprietari;
  - f) prive dei documenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b) e c);
  - g) prive della firma del legale rappresentante dell'Ente richiedente o della firma di altro soggetto legittimato o delegato a firmare la domanda di contributo;
  - h) firmate con firma digitale basata su un certificato scaduto;
  - i) firmate con firma autografa e prive di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
  - j) non inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente richiedente;
  - k) non inviate nel periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 2;
  - l) non pervenute all'Amministrazione regionale entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3;
  - m) successive alla prima presentate dal medesimo soggetto;
  - n) che hanno ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria da realizzare presso più Musei;
  - o) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

## **Art. 12** comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo il ricevimento della domanda di contributo il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## **Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo**

## **Art. 13** procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## **Art. 14** attività istruttoria

1. Il Servizio svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, accertato ai sensi dell'articolo 10, comma 5.
2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi illustrati nella domanda, nonché l'ammissibilità delle spese.
3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda necessaria per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di incentivo è considerata inammissibile ed archiviata.
4. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 15, non verrà richiesta alcuna integrazione e ai criteri carenti di tali elementi verrà attribuito un punteggio pari a 0.

## **Art. 15** criteri di valutazione e punteggio minimo per la finanziabilità degli interventi

1. Ai fini della valutazione degli interventi oggetto delle domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi massimi:
  - a) ampiezza dell'orario di apertura: fino a un massimo di 30 punti;
  - b) numero di visitatori nel biennio 2017/2018: fino a un massimo di 20 punti;
  - c) abbattimento delle barriere alla fruizione delle collezioni: fino a un massimo di 20 punti;
  - d) impegno finanziario richiesto per la realizzazione dell'intervento: fino a un massimo di 30 punti.
2. Il punteggio massimo attribuibile agli interventi oggetto di valutazione è pari a 100 (cento) punti.
3. Il Servizio attribuisce agli interventi oggetto di valutazione i punteggi corrispondenti agli indicatori previsti per i criteri elencati **nell'allegato B** al presente Bando.
4. Possono essere finanziati solo gli interventi cui sia attribuito un punteggio non inferiore a 60 punti.

## **Art. 16** concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande previa trasmissione, da parte del richiedente, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito all'intervento oggetto del contributo nonché di una dichiarazione attestante il mantenimento della proprietà dell'edificio su cui deve essere realizzato l'intervento.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel quadro economico, la spesa ammissibile a contributo rilevante ai fini della concessione del contributo.
3. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
5. Nel caso in cui, in corso di esercizio si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di variazione del Bilancio finanziario gestionale, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Servizio.

6. I contributi sono erogati, previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato, a richiesta del beneficiario sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002.

## Capo VI - Realizzazione degli interventi

### Art. 17 termini di inizio e di ultimazione dei lavori

1. Con il decreto di concessione il Servizio fissa i termini di inizio e fine lavori, in coerenza con quanto indicato dal beneficiario nel cronoprogramma prodotto in sede di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario può tuttavia dare inizio alla realizzazione degli interventi anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.
3. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
4. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di fine lavori fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000.
5. In deroga a quanto disposto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002, in caso di mancato rispetto del termine di fine lavori l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati e accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

## Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

### Art. 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ai fini della rendicontazione della spesa, i beneficiari presentano:
  - a) una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
  - b) i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati e vistati dalla competente Soprintendenza ovvero corredati della dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'intervento medesimo non è soggetto ad autorizzazione.
2. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano altresì, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, una dichiarazione del funzionario responsabile del procedimento che attesti che per la realizzazione degli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando non sono state ottenute altre sovvenzioni pubbliche o private ovvero che attesti l'entità e la provenienza degli altre sovvenzioni ottenute per la realizzazione degli interventi medesimi.
3. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, le fatture elettroniche relative agli interventi che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando devono recare l'indicazione che le spese ivi elencate sono relative a interventi assistiti, anche solo parzialmente, da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concesso ai sensi dell'articolo 7, commi da 67 a 71, della legge regionale 13/2019 ovvero, nel caso in cui il soggetto

emittente non abbia provveduto ad apporre la predetta indicazione, questa deve essere contenuta nella causale di pagamento delle fatture medesime.

## **Art. 19** presentazione del rendiconto

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale cultura e sport – Servizio beni culturali impiantistica sportiva e affari giuridici, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it) entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione di cui all'articolo 18.
2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo non inferiore al contributo concesso.

## **Art. 20** istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione dei documenti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.
4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 24, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il contributo concesso e ad erogare il saldo dello stesso eventualmente spettante al beneficiario.
5. In particolare, qualora in sede di istruttoria del rendiconto si accerti che:
  - a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo rimane invariato;
  - b) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, il contributo è rideterminato in misura equivalente alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato;
  - c) per la realizzazione del progetto sono state ottenute ulteriori sovvenzioni pubbliche o private e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando supera la spesa effettivamente sostenuta, l'ammontare del contributo è di conseguenza rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa effettivamente sostenuta e le altre sovvenzioni medesime.
6. L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

## **Capo VIII – Obblighi del beneficiario**



## **Art. 21** obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
  - a) trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza delle altre sovvenzioni pubbliche e private eventualmente ottenute per il medesimo intervento, giusta disposto dell'articolo 8, comma 2;
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
  - c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) trasmettere la dichiarazione di inizio lavori;
  - e) realizzare l'intervento conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a);
  - f) rispettare i termini per l'inizio e la fine dell'intervento fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati dal Servizio ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3;
  - g) presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dal Servizio ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2;
  - h) mantenere la proprietà e la destinazione del Museo sino alla conclusione dei lavori che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando;
  - i) mantenere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 20/2015, il vincolo di destinazione del Museo che beneficia del contributo concesso a valere sul presente Bando per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori;
  - j) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 23;
  - k) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 2.

## **Art. 22** vincolo di destinazione

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili su cui vengono realizzati gli interventi a sostegno di quali sono concessi i contributi di cui al presente Bando per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del decreto di concessione del contributo.

## **Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche**

### **Art. 23** ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

### **Art. 24** revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
  - c) accertamento dell'avvenuto inizio dell'intervento in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;
  - d) mancata trasmissione, entro i termini perentori fissati dal Servizio, della documentazione di cui all'articolo 16, comma 6;
  - e) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento come fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5 dell'articolo 17 medesimo;

- f) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento illustrato nella domanda;
  - g) accertamento, in data successiva a quella di concessione del contributo, della perdita da parte del beneficiario della proprietà del Museo che beneficia del contributo concesso a valere sul presente Bando o del cambio di destinazione del Museo medesimo;
  - h) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso;
  - i) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore a € 50.000,00;
  - j) accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta l'obbligo del beneficiario di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

## Capo X - Disposizioni finali

### Art. 25 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.